



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.10.2022
COM(2022) 534 final

2012/0299 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea**

riguardante la

**posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli
amministratori delle società quotate in Borsa e relative misure**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO

a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

riguardante la

posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate in Borsa e relative misure

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. ITER PROCEDURALE

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio [documento COM (2012) 614 final — 2012/0299 (COD)]: 16 novembre 2012

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 13 febbraio 2013

Data del parere del Comitato europeo delle regioni: 30 maggio 2013

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: 20 novembre 2013

Data di trasmissione della proposta modificata: N.P.

Data di adozione della posizione del Consiglio: 17 ottobre 2022

2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

L'obiettivo della proposta di direttiva è migliorare la rappresentanza di genere equilibrata nei consigli delle grandi società quotate. La proposta stabilisce l'obiettivo del 40 % dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi per il sesso sotto-rappresentato e impone alle società di introdurre criteri chiari e univoci per le loro procedure di selezione. L'obiettivo deve essere raggiunto entro il 30 giugno 2026. Gli Stati membri possono fissare un obiettivo inferiore (33 %) a condizione che si applichi sia agli amministratori con incarichi esecutivi che agli amministratori senza incarichi esecutivi. Le imprese soggette all'obiettivo del 40 % per gli amministratori senza incarichi esecutivi dovrebbero assumere impegni individuali in materia di rappresentanza di entrambi i sessi fra gli amministratori con incarichi esecutivi.

Anche se gli Stati membri dovranno obbligare le società quotate ad adoperarsi per conseguire gli obiettivi quantitativi, il mancato raggiungimento di tali obiettivi non comporterebbe sanzioni: le società che non raggiungono gli obiettivi dovrebbero piuttosto stabilire un processo di selezione trasparente per i posti in consiglio, basato su chiari criteri di qualificazione che le società stesse dovrebbero determinare prima del processo di selezione. Inoltre, dovrebbero spiegare le ragioni della mancata realizzazione degli obiettivi e descrivere

le misure che hanno adottato o intendono adottare per raggiungere gli obiettivi o per onorare gli impegni in futuro.

La procedura di selezione trasparente dovrà includere una regola di preferenza per raggiungere gli obiettivi: in presenza di candidati di entrambi i sessi aventi pari qualifiche, in linea di principio verrà data la priorità al candidato del sesso sotto-rappresentato. Tale requisito si basa su una valutazione obiettiva che tiene conto di tutti i criteri di selezione applicati ai singoli candidati, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di azione positiva.

Sono adottate misure procedurali per sostenere i candidati che desiderano contestare una procedura di selezione, come l'inversione della regola dell'onere della prova.

Gli Stati membri saranno tenuti a istituire sanzioni applicabili in caso di violazione degli obblighi stabiliti dalla direttiva. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Tenendo conto del buon funzionamento di alcuni sistemi nazionali, la direttiva consente agli Stati membri di sospendere l'applicazione dei requisiti procedurali qualora dispongano di misure nazionali altrettanto efficaci.

3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO

In linea con l'accordo politico, la posizione del Consiglio in prima lettura presenta una serie di modifiche della proposta della Commissione volte principalmente a:

- chiarire la portata degli obblighi procedurali per raggiungere l'equilibrio di genere, al fine di garantire che siano coperte tutte le fasi del processo di selezione dei membri del consiglio;
- chiarire l'ambito di applicazione della direttiva mediante la definizione di società quotate, con un riferimento anche alla "sede legale";
- eliminare la possibilità di esentare le società in cui un determinato sesso è particolarmente dominante nell'ambito del personale, cioè quelle in cui gli appartenenti al sesso sotto-rappresentato costituiscono meno del 10 % del personale;
- allineare le scadenze affinché le imprese pubbliche e private debbano rispettare gli stessi termini per il conseguimento degli obiettivi;
- anticipare al 30 giugno 2026 il termine entro il quale le imprese dovrebbero raggiungere gli obiettivi quantitativi;
- includere nella direttiva condizioni dettagliate per consentire agli Stati membri di sospendere l'applicazione dei requisiti procedurali se dispongono di misure nazionali altrettanto efficaci;
- rafforzare le disposizioni in materia di rendicontazione e monitoraggio nell'ambito della clausola di riesame: la Commissione non solo riferirà se le condizioni per applicare la clausola di sospensione siano e rimangano soddisfatte, ma valuterà anche se gli Stati membri che si avvalgono di tale clausola continuino a progredire verso una rappresentanza più equilibrata di donne e uomini tra i posti di amministratore senza incarichi esecutivi, o tra tutti i posti di amministratore nelle società quotate. La clausola di riesame invita la Commissione a prendere in considerazione un riesame della direttiva in mancanza di ulteriori progressi.

La posizione del Consiglio riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 7 giugno 2022. La Commissione ritiene che le suddette modifiche della proposta di direttiva siano in linea con i suoi obiettivi politici iniziali. La Commissione può pertanto approvare la posizione del Consiglio.

4. CONCLUSIONI

La Commissione appoggia la posizione del Consiglio.

L'adozione della presente direttiva segnerà una tappa importante verso un'effettiva parità di genere nell'Unione europea.